# COMUNE DI BENETUTTI Provincia di Sassari

# STATUTO COMUNALE

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.02.1998

#### COMUNE DI BENETUTTI

# STATUTO COMUNALE

#### INDICE

#### TITOLO I - ORDINAMENTO STRUTTURALE

## CAPO I - ELEMENTI COSTITUTIVI

- art. 1 Principi fondamentali
- art. 2 Finalità
- art. 3 Programmazione e forme di cooperazione
- art. 4 Territorio e Sede comunale
- art. 5 Albo Pretorio
- art. 6 Stemma e gonfalone

# CAPO II - ORGANI ELETTIVI

- art. 7 Organi
- art. 8 Il Consiglio Comunale
- art. 9 Competenze e attribuzioni
- art. 10 Sessione e Convocazione
- art. 11 Commissioni
- art. 12 Attribuzioni delle Commissioni
- art. 13 I Consiglieri Comunali
- art. 14 Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali
- art. 15 Gruppi Consiliari
- art. 16 La Giunta Comunale
- art. 17 Elezioni e prerogative
- art. 18 Composizione
- art. 19 Funzionamento della Giunta
- art. 20 Attribuzioni
- art. 21 Deliberazioni degli Organi collegiali
- art. 22 Il Sindaco
- art. 23 Attribuzione di Amministrazione
- art. 24 Attribuzioni di vigilanza
- art. 25 Attribuzioni di organizzazione
- art. 26 Ordinanze
- art. 27 Il Vicesindaco

#### CAPO III - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

- art. 28 Il Segretario Comunale
- art. 29 Responsabilità del Segretario Comunale
- art. 30 Principi strutturali ed organizzativi
- art. 31 Struttura
- art. 32 Personale

#### CAPO IV - SERVIZI

- art. 33 Forme di gestione
- art. 34 Gestioni in economia
- art. 35 Aziende speciali
- art. 36 Istituzioni
- art. 37 Il Consiglio di Amministrazione
- art. 38 Il Presidente
- art. 39 Il Direttore
- art. 40 Nomina e revoca
- art. 41 Società a prevalente capitale locale
- art. 42 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

## CAPO V - CONTROLLO INTERNO

- art. 43 Principi e criteri
- art. 44 Revisore del conto
- art. 45 Controllo di gestione

#### TITOLO II - ORDINAMENTO FUNZIONALE

#### CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATE

- art. 46 Organizzazione sovracomunale
- art. 47 Principio di cooperazione
- art. 48 Convenzioni
- art. 49 Consorzi
- art. 50 Unione di Comuni
- art. 51 Accordi di programma

#### CAPO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

## SEZIONE I - INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

- art. 52 Interventi nel procedimento amministrativo
- art. 53 Istanze
- art. 54 Petizioni
- art. 55 Proposte

#### SEZIONE II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

- art. 56 Partecipazione
- art. 57 Principi generali
- art. 58 Associazioni
- art. 59 Organismi di partecipazione
- art. 60 Incentivazioni
- art. 61 Partecipazione alle Commissioni

#### SEZIONE III - REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

- art. 62 Referendum
- art. 63 Effetti del Referendum
- art. 64 Diritto di accesso
- art. 65 Diritto d'informazione

# SEZIONE IV - DIFENSORE CIVICO

- art. 66 Nomina
- art. 67 Incompatibilità e decadenza
- art. 68 Mezzi e prerogative
- art. 69 Rapporti con il Consiglio
- art. 70 Indennità di funzione

# CAPO III - FUNZIONE NORMATIVA

- art. 71 Statuto
- art. 72 Regolamenti
- art. 73 adeguamento fonti normative comunali a leggi complementari
- art. 74 Norme transitorie e finali
- art. 75 Modalità

# TITOLO I ORDINAMENTO STRUTTURALE

#### CAPO I

#### **ELEMENTI COSTITUTIVI**

**ARTICOLO 1.** (**PRINCIPI FONDAMENTALI**). 1. Il Comune di Benetutti è Ente autonomo che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e la pacifica convivenza.

- 2. L'attività del Comune si ispira ai principi della Costituzione, dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e delle leggi statali e regionali, delle tradizioni civili ed ai valori culturali e religiosi della comunità, considerati costitutivi e fondanti l'autonomia comunale.
- 3. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali, regionali e comunitarie.
- 4. Il Comune promuove ogni utile iniziativa per conservare e rafforzare i valori costitutivi della sua identità e concorre al rafforzamento dei rapporti con la Comunità dell'area geografica della quale storicamente fa parte.
- **ARTICOLO 2.** (**FINALITA'**). 1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale della Comunità, tutela i valori sociali comunitari, le sue tradizioni, i suoi costumi e ne conserva le memorie.
- 2. La lingua ufficiale del Comune e delle sue istituzioni da usare negli atti aventi valore giuridico è l'italiano. Il Comune predispone le azioni necessarie per la tutela e la valorizzazione della lingua locale nonché per il suo uso nelle sedute degli Organi comunali e, ove necessario, per la redazione in forma bilingue delle deliberazioni del Consiglio e di altri atti del Comune:
- 3. Il Comune promuove ed incoraggia gli studi e le ricerche in ordine alla sua storia, alle tradizioni, alla cultura e a quant'altro è utile a rendere conosciuta, forte e compiuta la propria identità.
- 4. Il Comune promuove e favorisce scambi culturali con altri enti e soggetti sociali; promuove azioni per far conoscere la realtà, le tradizioni, le potenzialità economico-sociali, gli aspetti culturali e ambientali della comunità e del territorio.
- 5. Il Comune valorizza la famiglia, le organizzazioni sociali e le associazioni di volontariato al fine di una adeguata garanzia e tutela dei cittadini per la più ampia partecipazione alla vita dell'Ente.

- 6. Il Comune salvaguardia e tutela i beni, le risorse ambientali ed i valori paesistici del suo territorio; salvaguardia e valorizza i beni culturali, archeologici, storici, architettonici ed urbani, ne garantisce la conservazione e l'integrità e promuove la loro corretta utilizzazione, sia attraverso atti propri, sia in collaborazione con altri enti, con associazioni e cittadini; in particolare favorisce e concorre alla difesa dell'ambiente, alla individuazione delle sue risorse.
- 7. Il Comune promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della Comunità e la valorizzazione delle risorse umane e materiali, sia direttamente sia attraverso le opportune collaborazioni con enti e soggetti sociali.
- 8. Il Comune promuove la tutela delle fasce di popolazione più deboli ed emarginate con particolare riferimento agli anziani, ai portatori di handicap ed ai bambini anche con la realizzazione di strutture idonee.
- 9. Il Comune promuove azioni e strumenti per realizzare la parità tra uomo e donna nel rispetto delle differenze e degli obblighi familiari e sociali. Al fine di dare attuazione alla legge 10.04.1991, n. 125, promuove inoltre tutte le azioni necessarie a favorire la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organo collegiali del Comune nonché negli enti, aziende e istituzioni dipendenti.
- 10. Il Comune promuove anche, con apposite iniziative, l'impegno dei giovani nella vita comunitaria, valorizza le loro capacità creative, sportive, artistiche, culturali e ricerca le possibilità e gli strumenti per favorire il loro pieno e responsabile inserimento nel mondo del lavoro.
- 11. Il Comune favorisce l'associazionismo culturale, sportivo ed il volontariato e ne garantisce l'accesso ai servizi sociali ed agli impianti comunali.
- 12. Il Comune garantisce l'inserimento degli emigrati di ritorno nella vita produttiva e nella società.
- 13. L'attività del Comune deve rispondere alla esigenza di assicurare condizioni favorevoli alla civile, pacifica e democratica convivenza, presupposto essenziale per garantire la crescita economica, sociale e culturale della comunità.
- 14. Il Comune si impegna a rafforzare i vincoli ed i valori di solidarietà naturale della comunità ed a respingere e contrastare ogni tentativo di rottura ed indebolimento della coesione e della collaborazione tra le varie parti della società locale.
- 15. Il Comune difende i beni pubblici da ogni tentativo ed azione di sottrazione di essi all'uso collettivo, di danneggiamento e di abuso. A tal fine promuove tutte le iniziative necessarie a rafforzare nella comunità il senso del bene comune, contrastando la tendenza a considerare i beni pubblici come cose di nessuno invece che di tutti.
- 16. Il Comune promuove tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia dei propri confini territoriali ed alla loro eventuale ridefinizione.

17. Il Comune ricerca il rafforzamento del consenso popolare allo stato di diritto operando per superare i conflitti e per rapportare ed integrare le prescrizioni della legge con quelle del senso comune e della coscienza comunitaria.

A tali obiettivi e finalità devono corrispondere le forme pratiche e gli strumenti di intervento amministrativo che dovranno operare nel rispetto del diritto ma anche nel senso originario di equità e giustizia presente nella comunità locale evitando ogni uso della legge che appaia ispirato a faziosità o prevaricazione, piuttosto che al consenso.

**ARTICOLO 3. (PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE).-** 1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

- 2. Il Comune concorre alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
- 3. I rapporti con gli altri Comuni. la Provincia e la Regione, sono informati ai principi di cooperazione, equi ordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
- 4. Il Comune favorisce la partecipazione della comunità alle decisioni più importanti di competenza del Consiglio, della Giunta e del Sindaco attraverso apposite consulte, assemblee ed altre forme e strumenti di consultazione popolare o di singole categorie e settori della popolazione.
- **ARTICOLO 4.** (**TERRITORIO E SEDE COMUNALE**). 1. Il territorio del Comune si estende catastalmente per Kmq. 94.52 confinante con i Comuni di Nule, Pattada, Bultei, Bono, Orotelli, Orani, Oniferi, Nuoro e Orune.
- 2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Corso Francesco Cocco-Ortu al n. 76 che è il capoluogo.
- 3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
- **ARTICOLO 5.** (**ALBO PRETORIO**). 1. Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio d destinare all'Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
- 3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

**ARTICOLO 6.** (STEMMA E GONFALONE). 1. Il Comune di Benetutti si doterà di uno stemma e di un gonfalone sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

#### CAPO II

#### **ORGANI ELETTIVI**

**ARTICOLO 7.** (**ORGANI**). - 1. Sono organi elettivi del Comune:

- a) Il Consiglio Comunale;
- b) Il Sindaco.

**ARTICOLO 8.** (IL CONSIGLIO COMUNALE). - 1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

**ARTICOLO 9.** ( **COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI** ). - 1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

- 2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la solidarietà.
- 3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
- 4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
- 5. Il Consiglio esamina relazioni periodiche e rapporti informativi sull'attività dell'Amministrazione e degli Enti che gestiscono i servizi comunali elaborati dalla Giunta, dal Sindaco e dal collegio dei revisori.
- 6. Il Consiglio esamina altresì i rapporti e le segnalazioni del difensore civico ed adotta le direttive volte ad adeguare e correggere le modalità di gestione amministrativa.

**ARTICOLO 10.** ( **SESSIONE E CONVOCAZIONE** ). - 1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

- 2. Sono sessioni ordinarie quelle riguardanti gli oggetti indicati  $\,$  nell'art. 32,  $\,$  2°  $\,$  comma  $\,$  lett. b) della legge  $\,$  08.06.1990,  $\,$  n. 142,  $\,$  sono  $\,$  straordinarie tutte  $\,$  le altre.
- 3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del Regolamento.
- 4. Gli adempimenti previsti al 3° comma, in caso di decadenza, rimozione o decesso del

# **ARTICOLO 11.** ( **COMMISSIONI** ). - 1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.

- 2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
- 3. Le Commissioni possono invitare ad intervenire ai propri lavori il Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
- 4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
- 5.IL Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire, al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. Le Commissioni di indagine non possono essere costituite :
- a- per la trattazione di materie che abbiano contenuto generico;
- b- per finalità puramente emulative;
- c- se non riguardano aspetti specifici che abbiano arrecato o possano arrecare danni gravi e irreparabili agli interessi generali del Comune ed a quelli dell'intera collettività;
- d- per aspetti che, nel biennio antecedente, abbiano già formato oggetto di indagine da parte di una precedente Commissione, conclusasi con un pronunciamento del Consiglio Comunale;
- 6. A tal fine, con lo stesso Atto con il quale si provvede alla istituzione della Commissione di indagine, deve essere esplicitato, in maniera chiara ed inequivocabile l'oggetto sul quale la Commissione andrà ad operare nonché il termine non superiore a trenta giorni, decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione di istituzione della Commissione, entro il quale dovrà riferire al Consiglio Comunale,
- 7. Il termine può essere prorogato per una sola volta per un periodo non superiore a quello inizialmente concesso con apposito atto del Consiglio Comunale deliberato a maggioranza assoluta dei componenti.
- 8. La Commissione le cui modalità di funzionamento saranno disciplinate da apposito Regolamento, è composta da tre consiglieri comunali di cui due della minoranza.
- 9. Per lo svolgimento dei suoi compiti, alla Commissione di indagine sono attribuite le prerogative e i poteri spettanti al Sindaco, di cui all'art.24, comma 1, lett. a), b), d),e f) dello Statuto Comunale e anche in deroga alle limitazioni previste dal Regolamento Comunale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi con la sola osservanza delle norme stabilite a tutela della privacy.

**ARTICOLO 12.** (**ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI**). - 1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'Organo stesso.

- 2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
- 3. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
- a) la nomina del Presidente della Commissione;
- b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli Organi del Comune;
- c) forme per l'esternazione di pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'Organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione
- d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

**ARTICOLO 13.** (**I CONSIGLIERI COMUNALI**). - 1. La posizione giuridica, lo status, le modalità di elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità , le cause di cessazione dalla carica di consigliere comunale sono stabilite dalla Legge.

- 2. Il diritto d'iniziativa e ogni altra istanza di sindacato ispettivo del consigliere comunale è disciplinata dalle norme che seguono e da quelle contenute nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
- 3. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano, anche indirettamente la vita e l'attività del Comune.
- 4. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose e sconvenienti.
- 5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile, il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego.
- 6. Affinchè il Consigliere comunale possa svolgere appieno le funzioni attribuitegli dalla carica ricoperta nonché formulare ogni altra istanza di sindacato ispettivo, il Comune di Benetutti e per esso il Sindaco, la Giunta Comunale, il Segretario e i responsabili dei servizi, ciascuno per quanto di competenza, assicureranno il diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono pubblici servizi, in conformità a quanto stabilito dalla legge 07.08.1990, n. 241, dal D.P.R. 27.06.1992, n. 352, dalla legge 08.06.90, n. 142, dal presente Statuto e dal Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso.

ARTICOLO 14. (DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI). - 1. All'atto dell'insediamento il Consigliere dichiara solennemente di osservare i principi dello Statuto e promette di ispirare la propria azione al fine esclusivo del pubblico bene e dell'interesse generale della comunità. Il Consigliere dichiara altresì di servire lealmente la comunità e s'impegna sul proprio onore a rispettare in caso di conflitto con altri obblighi di lealtà e solidarietà familiari, corporative, associative o di gruppo, i vincoli dello Statuto comunale e a privilegiare l'interesse generale sugli interessi particolari.

- 2. Il Consigliere dichiara di non aver contratto, con persone, gruppi od organizzazioni, impegni in contrasto con i principi dello Statuto, sia prima che dopo le elezioni.
- 3. Gli eletti alle cariche pubbliche di Sindaco, Assessore e Consigliere sono tenuti a depositare in Comune la loro denuncia dei redditi ed a comunicare formalmente al Consiglio qualsiasi affare, interesse o attività che potrebbe procurare particolari vantaggi attraverso i progetti e le azioni dell'Amministrazione comunale.
- 4. Il Consigliere s'impegna a non chiedere, provocare od accettare specifici vantaggi né per se né peri familiari in ordine, in particolare, alle materie relative al personale comunale, agli strumenti urbanistici ed ha incarichi di progettazione, consulenze, commesse ed appalti di alcun genere, sia da parte del Comune, che degli Enti e delle società di gestione dei servizi comunali.

**ARTICOLO 15.** (**GRUPPI CONSILIARI**). - 1. I consiglieri possono costituirsi in gruppo, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capi gruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il Regolamento dovrà prevedere la conferenza dei capi gruppo e le relative attribuzioni.

**ARTICOLO 16.** (LA GIUNTA COMUNALE). - 1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

- 2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
- 3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali del Consiglio Comunale.
- 4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

#### ARTICOLO 17 – (NOMINA DELLA GIUNTA, INCOMPATIBILITA', REVOCA).

1. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione, unitamente alla proposta degli

- indirizzi generali di governo.
- 2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
- 3. Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.
- 4. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato assessore.
- 5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

# **ARTICOLO 18.** ( **COMPOSIZIONE**). 1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 2 Assessori.

- 2. Gli assessori potranno essere nominati tra cittadini residenti, anche non consiglieri, purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
- 3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
- **ARTICOLO 19.** (FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA). 1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
- 2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
- ARTICOLO 20. ( ATTRIBUZIONI ). 1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da un organo collegiale e che non rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio, del Sindaco, degli organi del decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti.
- 2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
- a. adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale. Detto Regolamento dovrà disciplinare la dotazione organica e le relative variazioni, le modalità di assunzione all'impiego, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.
- b. Predispone e presenta all'organo consiliare lo schema del bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale, unitamente agli allegati ed alla relazione del revisore.
- c. Può adottare le variazioni di bilancio in via d'urgenza, salvo ratifica a pena di decadenza da parte dell'organo consiliare, entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
- d. Approva, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario il Piano esecutivo di gestione e le relative variazioni sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio,

determinandone gli obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi individuati ai sensi dell'art. 19, 1° comma del D. Lgs. N. 77/1995 i quali, a seguito di idonea valutazione, possono proporre la modifica della dotazione assegnata. La Giunta Comunale deve motivare la mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione.

- e. Fa richiesta delle anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 68, 1° comma del D. Lgs. 25.02.1995, n. 77.
- f. Determina le tariffe delle imposte, tasse, contributi e corrispettivi dei servizi gestiti dall'Ente.
- g. Adotta gli atti esecutivi degli indirizzi espressi dal consiglio.
- h. Autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni.
- i. Approva i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche.
- j. Assume i mutui previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio.
- k. Presenta, allegata al Conto Consuntivo, una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi, agli obiettivi ed ai costi sostenuti, evidenziando i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche ed analizza gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.
- 1. Riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività.
- m. Nella fattispecie di cui all'art. 83 del D. Lgs. N. 77/95, individua, con una o più deliberazioni da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale le spese finanziarie con gli interventi relativi, motivando nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo esercizio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Dette deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.
- n. Utilizza il fondo di riserva nei limiti dello stanziamento di cui al 1° comma dell'art. 8 del D. Lgs. N. 77/1995, nei modi di cui al 2° comma del medesimo articolo 8 e nei termini di cui all'art. 18 del D. Lgs. N. 77/1995.
- o. Con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate alle finalità di cui al comma 2° dell'art. 113 del D. Lgs. N. 77/1995.
- p. Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.
- q. Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'Ufficio Comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento.
- r. Decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente.
- s. Propone al Consiglio regolamenti.
- t. Approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio che non siano attribuiti al Consiglio, o ai funzionari.
- u. Elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio.
- v. Assume attività d'iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione.
- w. Propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone.
- x. Esercita previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo.

y. Determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, se deliberato dal Consiglio, sentito il Revisore del Conto.

**ARTICOLO 21.** ( **DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI** ). - 1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi dello Stato.

- 2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale sulla valutazione discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
- 3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.
- 4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli Atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi d'incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del Collegio nominato dal Presidente.
- 5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal componente più anziano di età fra i presenti.

**ARTICOLO 22.** (IL SINDACO). - 1. Il Sindaco presta, davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

- 2. Il Sindaco quale organo responsabile dell'amministrazione del Comune:
- a. è a capo del governo locale ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di sovraintendenza e di amministrazione.
- b. Rappresenta il Comune di Benetutti.
- c. Convoca e preside la Giunta e il Consiglio Comunale.
- d. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
- 3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dee rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.
- 4. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti di cui all'art. 48 della legge n. 142/90.
- 5.Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art.

- 51 della legge n. 142/90, nonché dai rispettivi Statuti e regolamenti comunali.
- 6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio
- 7. Nomina il Segretario comunale, che da lui funzionalmente dipende, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo di cui all'art. 17, comma 75 della legge 15.05.1997, n. 127. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
- 8. E' autorità comunale di protezione civile ed assume, al verificarsi di un'emergenza nell'ambito del territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, provvede agli interventi necessari, dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.
- 9. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

## ARTICOLO 23 (ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE).

- 1. Il Sindaco:
- a. ha la rappresentanza generale dell'Ente.
- b. Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune.
- c. Coordina l'attività dei singoli assessori.
- d. Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori.
- e. Impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
- f. Ha la facoltà di delega.
- g. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale.
- h. Convoca i comizi per i referendum consultivi.
- i. Adotta ordinanze ordinarie.
- j. Emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropri, che la legge genericamente, assegna alla competenza del Comune.
- k. Ha competenza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche allo scopo di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
- 1. Può conferire o revocare, al segretario comunale, previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale così come definite dall'art. 51bis della legge 08.06.90 n. 142

– inserito dall'art.6, comma 10 della legge 15.05.1997 n. 127. – In ogni caso, la durata dell'incarico conferito al segretario comunale non può eccedere quella del mandato del sindaco.

## ARTICOLO 24. (ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA). - 1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) collabora con il Revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

# ARTICOLO 25. (ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE). - 1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e, sentita la Giunta dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri provvede alla convocazione;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale ( o informale ) la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori ( e a consiglieri comunali );

# **ARTICOLO 26.** ( **ORDINANZE** ). - 1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

- 2. Le ordinanze di cui al comma primo devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
- 3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 38 della legge 08.06.1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
- 4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del

presente Statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma secondo.

**ARTICOLO 27.** (IL VICESINDACO). - 1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza od impedimento.

- 2. Gli assessori, in caso di assenza od impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
- 3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli Organi previsti dalla legge.

# CAPO III ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

**ARTICOLO 28.** ( **IL SEGRETARIO COMUNALE** ). - 1. Il Comune ha un Segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali – articolato in sezioni regionali - , al quale si accede per concorso pubblico.

- 2. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.
- 3. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione.
- 4. Può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune.
- 5. Emana atti propulsivi se del caso anche mediante ordini di servizio per l'adempimento di obblighi stabiliti dalla legge, da atti amministrativi o da contratti.
- 6. Contesta addebiti al personale dipendente e irroga le sanzioni disciplinari del richiamo scritto e la censura.
- 7. Verifica periodicamente il carico di lavoro e la produttività degli uffici, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8 e secondo le modalità di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 03.02.1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità.
- 8. Attribuisce i trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi.
- 9. Risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza.
- 10. Compete inoltre al segretario comunale l'assegnazione alle mansioni superiori, con provvedimento motivato e sotto la propria responsabilità, anche patrimoniale, del personale

- dipendente.
- 11. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività esercitando ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco.

#### **ARTICOLO 29**

Esercita attribuzioni diverse conferitegli dal presente Statuto, o dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco. Coordina l'attività dei dirigenti e responsabili dei servizi per una concreta attuazione del Regolamento comunale in materia di termini, di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

## **ARTICOLO 30**

- 1. L'organizzazione della struttura dei servizi e degli uffici, al fine di rendere l'attività del Comune più produttiva ed efficace, si ispira ai seguenti criteri e principi:
- a. autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione;
- b. professionalità e responsabilità dei dipendenti;
- c. partecipazione democratica dei cittadini;
- d. pari opportunità tra uomini e donne;
- e. razionalizzazione e snellimento delle procedure;
- f. trasparenza nell'azione amministrativa;
- g. separazione tra direzione politica e gestione amministrativa;
- h. flessibilità nell'orario di servizio, nella mobilità e sulle mansioni.
- 2. Il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinerà anche :
- a. le sfere di competenza;
- b. le attribuzioni e le responsabilità;
- c. il raccordo dell'apparato amministrativo con l'organo politico-istituzionale, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 97 della Costituzione.

#### **ARTICOLO 31**

- 1. La struttura organizzativa è articolata in Aree, Servizi ed Uffici collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
- 2. Il Sindaco può istituire una unità di progetto per il raggiungimento di obiettivi determinati e straordinari inerenti l'attività di programmazione dell'Ente, affidandone la direzione ad un responsabile di area, previa individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie.
- 3. Nel provvedimento istitutivo saranno definiti i tempi di attuazione e le modalità di verifica dei risultati.

#### **ARTICOLO 32**

Il Comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Con detto regolamento verranno disciplinate anche la dotazione

organica, le modalità di assunzione, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali nel rispetto dei principi dettati dall'art.36 del D. Lgs. 03.02.1993, n. 29, commi 1 e 2.

#### CAPO IV

#### **SERVIZI**

ARTICOLO 33. (Forme di gestione). 1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

- 2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuato previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende speciali, di consorzi o di società a prevalente capitale locale.
- 4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata, mediante convenzioni, unione di comuni, ovvero consorzio.
- 5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
- 6. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana e ad altri Enti l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consente di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

ARTICOLO 34. (GESTIONI IN ECONOMIA).- 1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

ARTICOLO 35. (AZIENDE SPECIALI). – Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

- 2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.
- 3. IL Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

ARTICOLO 36. (ISTITUZIONI).- Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività

dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino : i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni i beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

- 3. Il Regolamento di cui al precedente primo comma determina altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario-contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.Il regolamento può prevedere il ricorso a collaboratori ad alto contenuto di professionalità.
- 4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
- 5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

ARTICOLO 37.(IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE).- 1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze d'amministrazione.

- 2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
- 3. Il Consiglio d'Amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

## ARTICOLO 38 -(IL PRESIDENTE).

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza, individuati con apposito regolamento da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

## ARTICOLO 39- (IL DIRETTORE).

- 1. Il Direttore dell'istituzione è nominato o revocato dalla Giunta Municipale, con le modalità previste dal regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge.
- 2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione : è il responsabile del personale; garantisce la funzionalità dei servizi; adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

## ARTICOLO 40. (NOMINA E REVOCA).

1.Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, nei

termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indichi il programma e gli obiettivi da raggiungere.

- 2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, dev'essere presentato al Segretario comunale almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
- 3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco o di un quinto dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

ARTICOLO 41. (SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE). 1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale, devono essere previste forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

ARTICOLO 42. (GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI).- 1. IL Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

#### CAPO V

#### CONTROLLO INTERNO

## ARTICOLO 43. (PRINCIPI E CRITERI).

- 1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
- 2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti, specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
- 3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, d'impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
- 4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

ARTICOLO 44 (REVISORE DEL CONTO). 1. Il revisore del conto oltre a possedere e requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di

eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del C.C., intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'Ente locale.

- 2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza.
- 3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti.

# ARTICOLO 45. (CONTROLLO DI GESTIONE). -

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controllo interni dell'ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi-obiettivo ed ai costi sostenuti.

## TITOLO II

#### ORDINAMENTO FUNZIONALE

# CAPO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

# ARTICOLO 46. (ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE).

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e, prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

## ARTICOLO 47. (PRINCIPIO DI COOPERAZIONE).

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

## **ARTICOLO 48. (CONVENZIONI)**

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione d'iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti

- strumentali.
- 2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
- 3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misura di pubblicità dell'istanza.

#### ARTICOLO 49. (CONSORZI).

- 1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
- 2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 48, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
- 3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
- 4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando s'intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

## ARTICOLO 50. (UNIONE DI COMUNI).

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 47 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

## ARTICOLO 51. (ACCORDI DI PROGRAMMA).

- 1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali, che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso, per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
- 2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare :
- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

# CAPO II PARTECIPAZIONE POPOLARE

## SEZIONE I INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

## ARTICOLO 52. (INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO).

- 1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà d'intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
- 2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti rappresentativi d'interessi collettivi.
- 3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.
- 4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
- 5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità od il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.
- 6. Tutti i procedimenti di competenza dell'Amministrazione comunale, devono concludersi con un provvedimento espresso, salvo i casi di silenzio giustificativo, ed entro un termine prefissato.
- 7. I soggetti di cui al primo comma hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

## ARTICOLO 53. (ISTANZE).

- 1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
- 2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni, dal Sindaco, o dal Segretario Comunale, o dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

#### ARTICOLO 54. (PETIZIONI).

- 1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
- 2. Il Regolamento di cui al terzo comma dell'art. 53 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'Organo competente, il quale procede all'esame e predispone le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata e dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente dev'essere espressamente ed adeguatamente pubblicizzato.
- 3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro trenta giorni dalla presentazione.
- 4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
- 5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione .

# ARTICOLO 55. (PROPOSTE).

- 1. I cittadini in forma collettiva possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco deve trasmettere entro trenta giorni all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
- 2. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

# SEZIONE II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

# ARTICOLO 56. (PARTECIPAZIONE).

- 1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
- 3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
- 4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
- 5. Resta in carica cinque anni, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e non è immediatamente rieleggibile.

6. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

## ARTICOLO 57. (PRINCIPI GENERALI).

- 1. IL Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 65, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione, tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
- 2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

## ARTICOLO 58. (ASSOCIAZIONI).

- 1. La Giunta Municipale registra e riconosce, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni e gli Enti di natura laica e religiosa che operano sul territorio.
- 2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

# ARTICOLO 59. (ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE).

- 1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri d'iniziativa previsti negli articoli precedenti.
- 2. L'Amministrazione comunale, per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinandone le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, composizione degli organismi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
- 3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

## ARTICOLO 60. (INCENTIVAZIONE).

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme d'incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativa.

#### ARTICOLO 61. (PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI)

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni o degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

# SEZIONE III REFERNDUM – DIRITTI DI ACCESSO

#### Articolo 62. (REFERENDUM)

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al

- fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
- 2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria dell'ultimo triennio.
- 3. Soggetti promotori del referendum possono essere :
- a) il 10 per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio Comunale;
- 4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento : i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

## ARTICOLO 63. (EFFETTI DEL REFERENDUM).

- 1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti d'indirizzo.
- 2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dev'essere deliberato con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

## ARTICOLO 64. (DIRITTI DI ACCESSO)

- 1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
- 2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
- 3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

## ARTICOLO 65. (DIRITTO D'INFORMAZIONE).

- 1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici con le limitazioni previste al precedente articolo.
- 2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
- 3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
- 4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto d'informazione.
- 5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopraenunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 della legge 07.08.199° n. 241.

SEZIONE IV DIFENSORE CIVICO

ARTICOLO 66. (NOMINA).

- 1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini e garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'accesso all'Amministrazione comunale, nonché il suo buon andamento, è istituito l'Ufficio del difensore civico comunale.
- 2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
- 3. Resta in carica quattro anni, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e non è immediatamente rieleggibile.
- 4. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula : "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE".

## ARTICOLO 67. (INCOMPATIBILITA' E DECADENZA).

- 1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza danno ampia garanzia d'indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
- 2. Non può essere nominato difensore civico:
- a) chi si trova in condizioni d'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale.
- b) I parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane, del comitato dei garanti e gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali;
- c) I ministri di culto;
- d) Gli amministratori e i dipendenti di enti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti od imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- e) Chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale;
- f) I candidati non eletti nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.
- 3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'Ufficio con deliberazione motivata del Consiglio comunale, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

## ARTICOLO 68. (MEZZI E PREROGATIVE).

- 1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, è dotata di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
- 2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
- 3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie e chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
- 4. Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
- 5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al

- cittadino che ne ha richiesto l'intervento e segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
- 6. L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando recepisce i suggerimenti del difensore che, può altresì chiedere il riesame della decisione, qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.
- 7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

# ARTICOLO 69 (RAPPORTI CON IL CONSIGLIO).

- 1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
- 2. La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale nella sessione primaverile e resa pubblica.
- 3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può in qualsiasi momento farne relazione al Consiglio.

## ARTICOLO 70 (INDENNITA' DI FUNZIONE).

1. Al difensore civico viene corrisposta una indennità rapportata all'indennità prevista per il Sindaco dalla legge 816 del 1985, determinata con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

# CAPO III FUNZIONE NORMATIVA

#### ARTICOLO 71 (STATUTO)

- 1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'Ordinamento Comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
- 2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno cinquanta cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte d'iniziativa popolare.
- 3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

## ARTICOLO 72 (REGOLAMENTI).

- 1. Il Comune emana regolamenti:
  - a) Nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
  - b) In tutte le altre materie di competenza comunale;
- 2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà

- regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
- 3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
- 4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere comunale ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 55 del presente Statuto.
- 5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
- 6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
- 7. Sino alla definitiva approvazione di tali regolamenti, restano in vigore le norme precedenti sempreché compatibili col presente Statuto.

# ARTICOLO 73 (ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI COMPLEMENTARI).

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale, contenuti nella Costituzione, nella legge 8 Giugno 1990, n. 142, in altre leggi e nello Statuto stesso entro centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

## ARTICOLO 74 (NORME TRANSITORIE E FINALI).

- 1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
- 2. I regolamenti previsti nel presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di approvazione del presente Statuto.

## ARTICOLO 75 (MODALITA').

- 1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 Giugno 1990, n. 142, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica o integrazione.
- 2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
- 3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.